



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0036/Fipm/2020

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso inviato via PEC in data 26.11.2020, la A.S.D. Feronia ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020, con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, nella parte in cui l'associazione ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei soggetti aventi diritto al voto.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di non aver maturato il requisito richiesto dall'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM della anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, stante il ritardo con cui il Consiglio Federale avrebbe approvato la richiesta di affiliazione avanzata dalla Associazione.

La ricorrente infatti deduce di aver presentato la propria domanda di affiliazione con protocollo n. 3863 del 5 dicembre 2019, affermando però che la stessa non sarebbe stata presa in considerazione nella prima riunione utile del Consiglio Federale, svoltosi del 19 dicembre 2019, ma in quella successiva del 6 febbraio 2020.

Tale ritardo nella delibera di accoglimento della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, si sarebbe sostanziata in una violazione dell'art. 5 lett. h) del Regolamento Organico e, dunque, non sarebbe imputabile alla Associazione con l'esclusione della stessa dalla Assemblea Elettiva.

Ciò posto, e considerato il periodo di emergenza epidemiologica e il principio del *favor participationis*, la A.S.D. Feronia chiede che le venga riconosciuto il diritto di voto,



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO TRIBUNALE FEDERALE

avendo svolto tutta la attività qualificante richiesta, e dunque integrato sostanzialmente tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Al fine di dimostrare il proprio diritto al voto, la ricorrente produce documentazione attestante la partecipazione di propri atleti a due competizioni ufficiali svoltesi nel 2020 così da comprovare il requisito prescritto dalla art. 18, comma 5-a1 e comma 7 dello Statuto FIPM della partecipazione, “*nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea*”, ad almeno 2 competizioni manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio Federale.

2. La FIPM non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1. L’art. 5 lett. h) del Regolamento Organico vigente all’epoca di affiliazione della ricorrente prevede che:

- *le domande di affiliazione dovranno essere trasmesse con il tramite degli Organi periferici di competenza territoriale, ove esistenti, con motivato parere.*
- *L’inoltro delle domande di affiliazione da parte degli Organi Periferici, ove esistenti, dovranno avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla domanda*
- *Il Consiglio Federale che dovrà deliberare in merito provvederà a quanto di competenza nella Sua prima Riunione utile, nel caso di accoglienza positiva della domanda decorrerà dalla data della relativa delibera.*

2. Ciò posto, il Collegio ritiene di non poter ritenere fondate le richieste della ricorrente, in ossequio ai più generali principi processuali sull’interesse al ricorso e sull’*onus probandi*.

Deve, infatti, evidenziarsi che la A.S.D. Feronia non ha allegato al proprio ricorso la richiesta di affiliazione, con conseguente impossibilità per il Collegio:

- (i) da un lato, di analizzare i contenuti della stessa, controllando se, ad esempio, la domanda di affiliazione sia stata effettuata per il 2019 o per il 2020, nel quale ultimo caso sarebbe legittima la mancata iscrizione nel corso del 2019;
- (ii) dall’altro, di verificare la data di proposizione della stessa e di valutare quindi la tempestività della trasmissione della domanda agli organi periferici e del successivo inoltro al Consiglio e alla Federazione.

Pertanto, il ricorso va respinto.



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0036/2020/Fipm, rigetta il ricorso proposto dalla A.S.D. Feronia.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 3 dicembre 2020

PRESIDENTE Alessio Tuccini

COMPONENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Federico Freni